



TRIBUNALE DI VICENZA

Al presidente della prima sezione civile
dott. Gaetano Campo

Al presidente della seconda sezione civile
dott. ssa Marina Caparelli

p.c. al presidente della sezione penale
dott. Lorenzo Miazzi

A tutti i magistrati togati

A tutti i magistrati onorari

p.c. al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Vicenza

Oggetto: Disposizioni dirette a disciplinare l'assunzione della prova testimoniale ed il conferimento di incarico a CTU per le persone e i consulenti residenti nell'ambito del territorio di competenza del Giudice di Pace di Bassano del Grappa attraverso il collegamento audio video, tramite connessione VOIP – voice over internet protocol – previa registrazione e successiva autenticazione degli utenti a mezzo applicativo Lync, integrato nel pacchetto Microsoft Office.

La videoconferenza è già una realtà nel processo penale (sin dalla legge 7 gennaio 1998 n. 11, c.d. legge sulla videoconferenza) e nel processo civile europeo, particolarmente in ordine all'acquisizione delle prove in materia civile e commerciale. Anzi, nel processo penale, la normativa sulle videoconferenze si applica anche ai procedimenti che si svolgono in camera di consiglio (art. 45 bis disp. att. c.p.p.): può

dunque dirsi che la non compresenza fisica dei diversi soggetti del processo in udienza rappresenta una modalità operativa ormai già acquisita al processo italiano.¹

La videoconferenza applicata al processo civile e all'udienza può, allo stesso modo, essere di giovamento, nei casi di assunzione di testimone domiciliato in una località diversa dalla sede del Tribunale, consentendo di svolgere tale incombenza anche da remoto.

Il Codice di Procedura Civile non ne parla (è del 1940) ma non la vieta, e la disciplina approntata non appare incompatibile con l'impiego della videoconferenza.

L'art. 121 c.p.c., stabilisce *"Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo"*, mentre l'art. 180 c.p.c. indica che *"La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale"*.

Il principio fondamentale di oralità non è intaccato dalla videoconferenza, né è espressamente richiesta la compresenza fisica dei soggetti del processo.

Si tratta, a ben vedere, di un naturale sviluppo del processo civile telematico, che costituisce già una realtà operativa, essendone anzi una sua concreta, ulteriore, applicazione.

Né tale modalità è condizionata da quanto disposto dall'art. 127 cpc², in quanto il giudice comunque esercita i suoi poteri di udienza, come prescrive il codice di rito.

La verbalizzazione può avvenire in diretta da parte del Giudice, con simultanea visione degli avvocati e delle parti presenti, su uno schermo collegato alla consolle.³

¹ Art. 45-bis

"1. Nei casi previsti dell'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis, la partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza nel procedimento in camera di consiglio avviene a distanza.

2. La partecipazione a distanza è disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice.³ Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dell'articolo 146-bis, commi 2, 3, 4 e 6".

² Art. 127 "L'udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio. Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente".

³ Art. 126 "Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute. Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale".

Il predetto verbale verrà sottoscritto dal giudice in formato digitale, come già avviene ora anche per le sentenze ed i provvedimenti in genere⁴.

In sostanza la piattaforma telematica costituita dalla consolle costituisce la necessaria base operativa comune di una modalità di udienza che nulla ha di diverso dall'udienza in compresenza fisica.

In definitiva l'udienza in videoconferenza garantisce il corretto sviluppo processuale allo stesso modo di un'udienza in presenza fisica del giudice.

Pertanto in via sperimentale, quando ricorra la necessità di esaminare un testimone ovvero conferire un incarico a CTU residente nell'ambito del territorio di competenza del Giudice di Pace di Bassano del Grappa, detto incumbente istruttorio potrà essere assunto all'interno di una stanza, appositamente attrezzata, dell'edificio che ospitava il Tribunale di quella città, oggi nella disponibilità di quello di Vicenza, osservando le prescrizioni di seguito declinate.

Tutto ciò premesso

considerato che da oltre un anno e mezzo è attiva in buona parte del territorio della provincia di Vicenza la modalità di celebrazione dell'udienza per l'ascolto del beneficiario nell'ambito del procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno attraverso la videoconferenza, con risultati estremamente soddisfacenti, atteso che sono stati conseguiti molteplici vantaggi, quali:

- Un importante contenimento dei costi conseguente al mancato spostamento delle persone
- Un notevole risparmio di tempo per gli operatori dal momento che la procedura viene definita in pochi minuti
- Una drastica riduzione dei tempi di durata della procedura nel suo complesso
- Una significativa riduzione di inquinamento e di traffico;

ritenuto che analoga modalità di comunicazione possa essere impiegata anche per le udienze destinate all'assunzione dei testimoni ovvero al conferimento di un incarico a CTU residenti nel territorio di competenza del Giudice di Pace di Bassano del Grappa, ove è stato istituito uno sportello di prossimità che garantisce

⁴ Art. 130 "Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte".

l'erogazione decentrata di molteplici servizi, presidiato da personale amministrativo del tribunale,

stabilito che, per la modalità di partecipazione all'udienza tramite il sistema audio video devono essere osservate, tassativamente, le seguenti prescrizioni:

I) Innanzitutto il collegamento audio video deve essere attuato esclusivamente tramite connessione *VOIP – voice over internet protocol* – previa registrazione e successiva autenticazione degli utenti a mezzo applicativo Lync, integrato nel pacchetto Microsoft Office. I magistrati che intendono beneficiare di tale modalità di comunicazione sono tenuti a fare pervenire al Tribunale il riferimento univoco del proprio account, dotandosi di pc – ovvero notebook, o altro *device* idoneo- munito di webcam e microfono, verificando anticipatamente la stabilità della connessione internet (se realizzata a mezzo rete dati WIFI, sincerandosi della copertura del servizio 3G/4G).

II) L'assunzione della prova testimoniale può essere disposta attraverso la modalità della videoconferenza quando la richiesta è formulata per iscritto da tutte le parti processuali, con istanza depositata almeno 14 giorni prima della data fissata per l'incombente;

III) Il testimone deve essere previamente identificato dal personale della cancelleria presente presso gli uffici dello sportello di prossimità ovvero del giudice di pace di Bassano del Grappa;

IV) Il personale di cancelleria, prima dell'inizio dell'assunzione del mezzo di prova, avrà cura di verificare che all'interno dell'aula di udienza siano presenti solo le parti del procedimento ed il testimone;

V) Copia del documento di identità del testimone è acquisita, a cura del personale di cancelleria di cui sopra, al fascicolo d'ufficio;

VI) Nel verbale di udienza deve darsi atto che assunzione della prova avviene attraverso il sistema audio-video;

VII) Il verbale è redatto dal giudice e quanto ivi riportato è visualizzato tramite ingranditore in modo da consentire alle parti di prenderne cognizione.


PQM

Autorizza i giudici assegnatari dei procedimenti civili, qualora sia stata depositata una istanza di assunzione a distanza di testimoni, ovvero di conferimento a distanza di CTU, residenti nel territorio di competenza del Giudice di Pace di Bassano del

Grappa, formulata da tutte le parti del procedimento, ad avvalersi per lo svolgimento di tale incombenza del collegamento audio video, osservando le modalità di attuazione e gli adempimenti sopra precisati.

Vicenza 23 maggio 2017

Il presidente
Alberto Rizzo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ar', written over the printed name 'Alberto Rizzo'.